



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**

**Unica
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. FABRIZIO STRACCIALINI, ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 4310 / 2025

vertente tra

E.C. SRL (CF ...) - Avv. F.C.

-RICORRENTE-

contro

D.B.G. (CF ...) – Avv.M.D.M.

-RESISTENTE -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare dell'11/12/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito trascritte:

Per la ricorrente-opponente:

Si chiede che il Giudice di Pace adito voglia, contrariis reiectis preliminarmente, in rito, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

nel merito: 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale, riconoscendo e dichiarando che, ai sensi degli articoli 28 e 38 c.p.a., la competenza è attribuita in via esclusiva al Giudice di Pace di L'Aquila; 2) revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dalla E.C. s.r.l. 3) consequenzialmente accogliere anche l'opposizione al precetto notificato dalla ditta opposta in forza del revocando decreto ingiuntivo; 4) condannare la ditta opposta al pagamento delle spese di lite, nonchè, in applicazione dell'articolo 96 c.p.c., al risarcimento del danno da liquidare, d'ufficio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Per la parte resistente-opposta:

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,



In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, confermando il provvedimento adottato in data 21.08.2025;

Nel merito In via principale:

- rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso eccepita, giacché infondata in fatto e in diritto;

- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- condannare altresì la E.C. S.r.l. al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia; In via subordinata

- condannare ogni caso in via ordinaria la E.C. S.r.l. al pagamento in favore del Sig. D.B.G. della somma di € 8.280,00 relativa alla fattura n. ..., con gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;

In ordine alle spese condannare in ogni caso la E.C. S.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con ricorso ritualmente depositato in data 8/8/2025 E.C. S.R.L., si opponeva al decreto ingiuntivo n.1740/2025, chiesto ed ottenuto da D.B.G., titolare dell'omonima ditta individuale, per il pagamento della somma di euro 8.280,00 oltre interessi moratori e spese, eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito. A sostegno dell'opposizione infatti la ricorrente-opponente eccepiva un unico motivo: l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di pace di L'Aquila.

Con comparsa di risposta depositata il 24/10/2025 si costituiva D.B.G. il quale si opponeva alle avverse deduzioni ed eccezioni, chiedendo il rigetto delle domande. Instaurato il contraddittorio e precisate le conclusioni sull'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, all'udienza cartolare dell'11/12/2025 (in cui parte opponente depositava solo le note difensive autorizzate in data 18.11.2025 ma non le note di trattazione scritta, in quanto quelle depositate erroneamente il 6.12.2025 sono riferite ad altro procedimento in materia di lavoro dinanzi al Tribunale di Sulmona), il giudice tratteneva la causa in decisione.

2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente in favore del Giudice di pace di L'Aquila.

2a. Ad avviso della ricorrente durante la fase di formazione del contratto di subappalto intercorso tra le parti, stipulato il 30/8/2024 all'art.21 le stesse prevedevano espressamente come foro esclusivo in caso di controversia ed esecuzione del predetto contratto quello di L'Aquila. In applicazione del combinato disposto degli articoli 28 e 38 c.p.c., pertanto,



l'opposizione andrebbe accolta perché il ricorso monitorio sarebbe stato proposto dinanzi a Giudice di Pace privo di competenza, essendo la controversia devoluta, per specifica pattuizione delle parti, alla competenza territoriale esclusiva del Giudice di Pace di L'Aquila.

2b. Il resistente-opposto, invece, ha chiesto il rigetto della sollevata eccezione in quanto la clausola richiamata sarebbe rimasta del tutto priva della doppia sottoscrizione, all'uopo necessaria per la sua validità. È noto, infatti, che in materia di competenza territoriale, una clausola che prevede un foro esclusivo, eliminando la competenza alternativa di altro giudice, è considerata vessatoria e richiede la doppia sottoscrizione ex art. 1342 c.c. In mancanza di tale doppia firma, la clausola è inefficace e l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Ad avviso dell'opposto l'onere della sottoscrizione specifica della clausola vessatoria verrebbe meno solo quando la clausola stessa avesse formato oggetto di una specifica trattativa. E nel caso di specie, sarebbe sufficiente esaminare gli atti di causa, nonché le avverse allegazioni, per acquisire pronta contezza del fatto che non esiste alcun elemento in grado di dimostrare che la clausola contenuta nell'art.19 sia divenuta oggetto di una specifica trattativa fra le parti.

3. Per esaminare l'eccezione sollevata in rito, appare opportuno soffermarsi sulla normativa di riferimento nonché sulla relativa giurisprudenza e, sulla base di essa, valutare se nel caso in esame la clausola derogatoria della competenza territoriale sia valida ed efficace, e quindi operativa o meno.

L'art. 28 del codice di procedura civile stabilisce che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per talune cause ivi indicate e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

Prescrive altresì l'art.1341 c.c. che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto le condizioni favorevoli per colui che le ha predisposte ivi espressamente indicate, tra cui anche le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Inoltre l'art.1342 c.c. specifica che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o formulario stesso qualora incompatibili con esse, Anche in questo caso opera il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

E' stato ricordato dalla giurisprudenza che, quando si tratta di un contratto stipulato tra imprese, è inapplicabile la disciplina prevista dal Codice del Consumo, e potrebbe, al più,



applicarsi la disciplina generale delle clausole c.d. “vessatorie” prevista dall’art. 1341 c.c. richiamato, dedicato alle “*Condizioni generali di contratto*”.

Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie ricorra un contratto per adesione, tenendo presente che: *"Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole vessatorie tra imprese, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti"*. (cfr. Cass. 16889/2016).

In sostanza non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti; la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l'altra non abbia potuto modificare il contenuto, l'abbia semplicemente subito con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno.

Cass.Civ.n.25491 del 21/9/2024: (...) *"Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020)"*

"La specifica approvazione per iscritto è, pertanto, richiesta in relazione alle clausole cosiddette onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto risulti predisposto unilateralmente da un contraente, senza possibilità di trattativa negoziale, relegando il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass., Sez. II, n. 3091 del 21/04/1988; Cass., Sez. Lavoro, n. 6644 del 26.6.1999; Cass., Sez. 2, n. 8881 del 03/07/2000)."



“In linea con tale orientamento si pone anche Cass., Sez. II, 19.3.2018, n.6753, che esclude la disciplina del contratto per adesione nell’ipotesi in cui le parti possano chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.”

La stessa giurisprudenza richiamata da parte opposta – secondo cui l’onere della sottoscrizione specifica della clausola vessatoria viene meno solo quando la clausola stessa abbia formato oggetto di una specifica trattativa e ciò in aderenza a quanto stabilito dalla regola richiamata dalla Cass. Civ. Ord. n.9738 del 26/5/2020) – fa riferimento ad un caso specifico di disciplina uniforme per una molteplicità di rapporti.

Si legge infatti nella richiamata ultima pronuncia degli Ermellini: “Premesso che non è in discussione che la previsione del foro convenzionale era contenuta in condizioni volte alla regolazione uniforme dei rapporti con le imprese appaltatrici, (...).”

4. Ora, si tratta di esaminare la specifica clausola in contestazione tra le parti. In particolare l’art.21 del contratto, sotto la rubrica “Controversie e foro competente”, che prevede espressamente quanto segue:

“21.1 - In caso di controversie insorgenti tra le Parti durante l’esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 205 del “Codice” D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

21.2 - In tutti gli altri casi, o qualora la procedura dell’accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale e, eventuali controversie, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di L’Aquila, anche in deroga alle vigenti norme di Legge.”

Trattasi di un contratto di subappalto avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione di un edificio ad uso abitativo gravemente danneggiato, in particolare per la parte dei lavori relativi a massetto alleggerito e massetto autolivellante come da tavole di progetto allegate.

Detto contratto, stipulato tra due soggetti esercenti l’attività di impresa, esula dalla disciplina consumeristica, come detto; lo stesso non risulta dalla documentazione prodotta redatto unilateralmente da una delle due parti; non risulta redatto su moduli o formulari predisposti per regolare in modo uniforme una pluralità indifferenziata di rapporti, riferendosi a quello specifico oggetto dell’appalto sopra richiamato; lo stesso non contiene clausole tali da inquadrarsi come condizioni generali del contratto e pertanto esula dal perimetro degli artt.1341 e1342 c.c. parimenti richiamati.



Risulta altresì specificato all'art.31.1 che: *“Le parti dichiarano che tutte le clausole del presente contratto sono state fatte oggetto di approfondite discussioni, in libera e consapevole negoziazione e le stesse vengono accettate senza alcuna riserva mentale, e pertanto sottoscritte.”*

Il contratto dunque non può qualificarsi “per adesione”, secondo la definizione data dalla giurisprudenza sopra richiamata, sia perché non è destinato a regolare una serie indefinita di rapporti (e non può ritenersi tale sol perché utilizzato tra le parti per disciplinare un altro contratto in diverso cantiere) sia perché non risulta sia stato predisposto unilateralmente da un contraente.

E' stato precisato che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. Il contratto è stato sottoscritto da entrambi i contraenti su ogni sua pagina – ivi compresa quella in cui è riportata per esteso la clausola contenuta all'art.21 sopra esposto.

La giurisprudenza di merito in un caso simile ha avuto modo di precisare: *“Occorre, peraltro, sottolineare, che entrambe le parti hanno apposto la propria sottoscrizione su ogni pagina del contratto tra le stesse stipulato, compresa la pagina in cui è contenuto l'art. 19 del contratto, rubricato “Legge applicabile e foro competente: condizione di procedibilità”, con ciò dovendosi aggiungere che la contraente non predisponente abbia avuto modo – utilizzando l'ordinaria diligenza – di avere piena consapevolezza delle clausole, onerose e non onerose contenute nel contratto sottoscritto.”* (Tribunale di Milano sent.n.10192 del 18/12/2023).

Inoltre nel caso in esame le continue trattative tra le parti hanno indotto le stesse a modificare concordemente il contenuto del richiamato contratto.

Risultano allegare infatti modifiche apportate specificamente agli artt.2,3,4,24; scambio di mail e messaggi audio tra tale G. (probabilmente il titolare D.B.G.) e A. (probabilmente A.C. e G.E. per conto della E.C. s.r.l.) relativi non solo alla documentazione amministrativa e contabile per il regolare affidamento dell'incarico, ma anche a parti del contratto stesso, come il prezzo.

Ad esempio, nel messaggio audio del 30.8.2024 (all.F parte resistente) G. chiede di inserire nel contratto il prezzo di €6,00 (al mq) per l'alleggerito (massetto alleggerito) ed €8 (al mq.) per l'autolivellante (massetto autolivellante);

Dall'esame di tutte le circostanze evidenziate e dall'applicazione dei suddetti principi, che si attagliano perfettamente alle pattuizioni concluse tra le parti dell'odierno giudizio, consegue che non sussistono ragioni per ritenere inefficace la clausola di deroga alla competenza



territoriale di cui all'art. 21.2 del contratto intercorso tra le parti; parimenti, deve escludersi la sua nullità, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina del consumatore, né quella di cui ai richiamati artt.1341 e 1342 c.c..

In definitiva, attesa la competenza territoriale del foro esclusivo scelto dalle parti, si deve concludere per la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con conseguente nullità dello stesso che pertanto deve essere revocato.

5. Occorre a questo punto evidenziare che, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui la parte opposta è convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale - tanto che è tenuto a fornire la prova piena del credito vantato, non essendo più sufficiente quella fornita in sede monitoria, si pensi in particolare alla fattura commerciale – mente l'opponente è attore in senso formale ma sostanzialmente convenuto.

Oggetto quindi della opposizione non è solo quella di verificare la legittimità del provvedimento monitorio emesso, ma la fondatezza e accoglibilità della domanda promossa dal creditore opposto.

Precisato quanto sopra, occorre aggiungere che alla pronuncia di incompetenza di questo ufficio consegue che deve essere affermata la competenza per territorio del giudice di pace di L'Aquila dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.

In ordine al problema della competenza funzionale del giudice del monitorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice che abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il decreto opposto per ragioni di valore o di territorio, ovvero abbia, per le medesime ragioni, dichiarato la propria incompetenza a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, emette una pronuncia che contiene anche, indefettibilmente, una declaratoria di nullità del decreto stesso, senza che, per questo, la pronuncia stessa integri gli estremi di una declinatoria di competenza funzionale di cui all'art.645 c.p.c., poiché, in tal caso, ciò che trasmigra dinanzi al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto ormai inesistente, ma altra e diversa vicenda processuale, destinata a svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario.”* (Cass Civ. n.2484 del 19/2/2003; Cass. Civ. n.2843 del 17/3/1998; cfr.; Cass. Civ. n.1571 del 14/2/1998; Cass. Civ. n.2352 del 16/3/1999; Cass. Civ. n.10586 dell'11/10/1995).

6. Resta ancora da precisare che la presente pronuncia assume la forma della sentenza, anziché della ordinanza, senza che ciò violi l'art.279 c.p.c. Infatti è stato chiarito che la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art.279 c.p.c., non si



applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.

7. Invece deve essere respinta la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, formulata dalla ricorrente-opponente, perché non provata e comunque priva dei requisiti di legge.

“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. Civ. 11/2/2014 n.3003). Secondo la tesi più garantista la formulazione dell'art.96, comma 3, c.p.c. postula la presenza del requisito della malafede o della colpa grave mancante nel caso di specie o comunque non provato.

In definitiva l'opposizione deve essere accolta, dichiarata l'incompetenza per territorio di questo ufficio - con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto che dovrà essere revocato - per essere competente il giudice di pace di L'Aquila e con termine per la riassunzione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con esclusione della sola fase istruttoria e tenendo conto della infondatezza della domanda di risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da E.C. S.R.L. contro D.B.G., ogni diversa domanda o eccezione respingendo, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.1740/2025, emesso dal Giudice di Pace di Pescara in data 13/7/2025 per incompetenza territoriale di questo Ufficio e ne dispone la revoca;
- dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di L'Aquila in ordine al credito vantato dalla resistente-opposta e concede il termine di giorni novanta per la riassunzione dinanzi al giudice competente;



- condanna la resistente-opposta al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente-opponente, che liquida in complessivi €.907,50 di cui euro 145,50 per esborsi ed €.762,00 per compenso professionale di avvocato, oltre Cpa e Iva se dovuti per legge.

Così deciso in PESCARA il 17-12-2025

Il Giudice di Pace

Dott. FABRIZIO STRACCIALINI

